

VERBALE DI ACCORDO

Addì 5 agosto 2022, in Udine, presso la sede del Centro Edile Formazione e Sicurezza,
l'Ance Udine rappresentata dai Sig.ri Umberto de Eccher, Angela Martina e Piero Petrucco
e le Organizzazioni Sindacali provinciali e comprensoriali di categoria costituite da:

Fe.N.E.A.L. - U.I.L. rappresentata dai Sig.ri Luca Mele, Massimo Minen e Claudio Stacul

F.I.L.C.A. - C.I.S.L. rappresentata dai Sig.ri Admir Musliju e Gianni Pasian

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. rappresentata dai Sig.ri Sara Bertoz e Carlo Cimenti

di seguito definite le Parti, si sono incontrate per definire il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Udine.

Le Parti,

consapevoli

della negativa congiuntura economica internazionale con ripercussioni ancora più incisive nel panorama economico e produttivo italiano, con la sottoscrizione del presente accordo intendono esprimere un atto di fiducia nei confronti del settore delle costruzioni, meritevole delle più grandi attenzioni, nell'auspicio di un deciso rilancio determinato anche dall'impatto dei recenti provvedimenti di supporto adottati dal governo italiano coincidenti con le politiche di ripresa e resilienza di matrice europea.

Alla luce del positivo impatto ottenuto, le Parti confidando in un continuo e proficuo sostegno anche per il futuro, nella certezza che le misure adottate con il presente accordo possano assicurare idonee condizioni di lavoro ai dipendenti del settore, al fine di evitare eventuali possibili anomalie nell'organizzazione del lavoro favorendone la più completa ed assoluta regolarità;

ritenendo che il perseguimento delle migliori condizioni di lavoro è garanzia degli adeguati livelli di professionalità e della massima sicurezza e salute dei lavoratori;

tutto ciò detto e considerato, le Parti con la stipula del presente accordo

si impegnano

a promuovere le più opportune azioni affinché nella ex provincia di Udine siano garantite la regolarità del lavoro e la massima tutela delle realtà produttive che applicano le norme del lavoro e dei contratti.

Inoltre, considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha di recente attivato un protocollo per favorire l'accesso alle notifiche preliminari con l'ausilio dei supporti informatici, al fine di avere immediata evidenza dei cantieri sia pubblici che privati di qualsiasi entità aperti nel territorio,

le Parti si impegnano ad elevare le attività di vigilanza, per il tramite della Cassa Edile, finalizzate anche al rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva e del certificato di congruità recentemente introdotto dalla norma.



Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, rinnovano l'impegno alla valorizzazione delle realtà imprenditoriali sane del territorio e delle relative maestranze, correttamente inquadrare, che ne determinano la specialità, nel presupposto che imprese e maestranze possano insieme ancora esprimere significativi risultati sulla qualità della produzione e rappresentare il giusto riconoscimento del lavoro eseguito.

Ciò detto, le Parti concordano quanto segue.

EVR

L'elemento variabile della retribuzione è in linea con quanto previsto dal vigente c.c.n.l. e dal vigente c.c.p.l. e resta fissato al 4%.

TRASFERTA MODALITÀ A)

Richiamato quanto già previsto nel contratto integrativo provinciale 14 dicembre 2006, considerate le peculiarità e la vastità del territorio nell'ambito del quale l'attività edile si sviluppa, ed in considerazione della perdita del valore d'acquisto registrato dall'ISTAT, le Parti concordano un incremento delle indennità di trasferta come di seguito specificato.

All'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità - per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro ordinaria effettuata nelle predette condizioni - quantificata come di seguito specificato.

Dal 1° settembre 2022:

- a) euro 16,40 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- b) euro 19,90 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- e) euro 24,70 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- d) euro 27,60 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km da confini territoriali del comune di assunzione.

L'indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e para-retributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che, per la loro determinazione, le parti a confronto hanno già tenuto conto — in sede di quantificazione — delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti — in base all'art. 2120, comma 2, cod. civ. — escludono espressamente l'incidenza.

Ai soli fini dell'applicazione dell'istituto della trasferta, le parti ribadiscono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere di assunzione l'eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche l'eventuale breve lasso di tempo connesso con l'espletamento delle pratiche relative all'assunzione del lavoratore.



MALATTIA-CARENZA

Come previsto dall'accordo territoriale del 3 agosto 2012, per le malattie da 1 a 6 giorni, dal secondo al terzo giorno, verrà integrata la retribuzione al 100% della normale retribuzione, per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, per i lavoratori che nel corso dell'anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 4 volte per eventi dovuti a malattia.

Detta integrazione verrà anticipata dall'impresa ed assolta dalla Cassa Edile in relazione alla contribuzione versata mediante conguaglio con i versamenti correnti.

SICUREZZA SUL LAVORO

Le Parti si impegnano a diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro come strumento di prevenzione e partecipazione, di condivisione dei comportamenti e di formazione efficace. Per questo motivo risulta di primaria importanza la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e, dove non presente, dell'RLS Territoriale (RLST).

Le aziende prive di RLS verseranno un contributo pari a 0,15% della retribuzione imponibile al fine del versamento contributivo alla Cassa Edile, valorizzando il ruolo degli RLST dando loro strumenti operativi, riconoscimento ed agibilità nei cantieri.

Richiamato il testo dell'articolo 47 del D. Lgs. 81/2008 relativo alla elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'art. 87 del vigente c.c.n.l., nonché il verbale di Accordo tra Ance Udine e OO.SS. del 29 giugno 2007 relativo alle modalità di nomina dell'RLS aziendale, le Parti concordano l'obbligo di comunicare al Centro Edile Formazione e Sicurezza (CEFS) l'avvenuta elezione del RLS ivi incluse le eventuali modifiche successive, in tal caso corredate dal nuovo verbale di elezione, pena l'obbligo di versamento dello 0,15%.

Gli RLST operano in base al loro programma di lavoro, ma le visite potranno altresì essere richieste dalle aziende, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore.

BORSA LAVORO

Le Parti, al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni e di aumentare le competenze dei lavoratori, favorendone la ricollocazione sul mercato, continuano a sostenere il servizio di ricerca on-line denominato Blen.it, le cui attività sono collocate presso il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza.

VALIDITA' E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate e le diverse determinazioni che potranno essere assunte dalle Parti sociali nazionali in sede di rinnovo del c.c.n.l., il presente contratto territoriale entra in vigore, per tutto il territorio dell'ex provincia di Udine, il 1° settembre 2022 fino al 31 agosto 2024.

TRASFERTA MODALITÀ B)

Le parti convengono, allo scopo di rendere il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta, di consentire le seguenti alternative alla modalità sopra descritta.

Relativamente alle imprese che abitualmente operano con pernottamento dei lavoratori, è consentita l'applicazione della seguente disciplina contrattuale. Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano temporaneamente la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove l'impresa ha sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Agli stessi competerà un importo a titolo di indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato nelle condizioni sopra descritte secondo le seguenti modalità:

Dal 1° settembre 2022:

- a) euro 16,40 in caso di rientro giornaliero
- b) euro 19,18 in caso di rientro settimanale
- c) euro 26,16 in caso di rientro quindicinale
- d) euro 32,36 in caso di rientro trisettimanale
- e) euro 35,00 in caso di rientro mensile o maggiore.

L'indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e para-retributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto - in sede di quantificazione - delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti - in base all'art. 2120 comma 2, cod. civ. - escludono espressamente l'incidenza.

Le parti convengono che ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta la sede abituale di lavoro verrà identificata con la sede dell'impresa.

Resta inteso che le imprese dovranno comunicare alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali la definizione della modalità di trasferta B) applicata ai lavoratori. Le OO.SS. firmatarie potranno richiedere l'effettuazione di un esame congiunto presso la sede provinciale dell'Ance.

TRASPORTO

Dal 1° settembre 2022, qualora l'operaio fosse comandato a lavorare presso una sede o un cantiere diversi da quelli previsti dal contratto di assunzione, se utilizza un proprio mezzo, avrà diritto ad un rimborso pari a euro 0,20 al km o al rimborso del biglietto se utilizza mezzi pubblici (a fronte della presentazione dei relativi documenti giustificativi: biglietto corriera, treno ecc.).

SERVIZIO MENSA

Ferme restando le altre disposizioni sancite nell'art. 12 del c.c.p.l. 14 dicembre 2006, con decorrenza dal 1° settembre 2022, l'importo lordo dell'indennità sostitutiva di mensa viene fissata in euro 10,00 lordi, ferma restando l'esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si impegnano a redigere entro il 31 ottobre 2022 un Testo Unico del c.c.p.l. armonizzandolo con i precedenti contratti.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE UDINE

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in cursive and appear to be the names of the representatives of the four organizations listed on the left. The first signature is for ANCE UDINE, the second for FENEAL-UIL, the third for FILCA-CISL, and the fourth for FILLEA-CGIL. The signature for FILLEA-CGIL is notably larger and more stylized than the others.